

COMUNE DI TRESIGNANA

PROVINCIA DI FERRARA

Reg. con. n. 249

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
FUNERARI, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI.

L'anno duemilaventitré (2023), addì undici (11) del mese di maggio, nella
Residenza Municipale del Comune di Tresignana (FE), tra le seguenti parti:

1) Comune di Tresignana, avente sede in piazza Italia, 32 – loc. Tresigallo,
44039, Tresignana (FE), codice fiscale 02035700380, in persona del
Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio, il dipendente Arch. Marco
Odorizzi, nato a Copparo, il 26/05/1973, nominato con decreto del Sindaco N.
39 DEL 30-12-2022, il quale agisce in nome e per conto del Comune di
Tresignana; e

2) GECIM s.r.l. con sede in Copparo, via Roma, 38, codice fiscale
01708440381, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n.
01708440381, nella persona dell'Amministratore Unico dott. Giacomo Turra,
nato a Copparo (FE), il 26/02/1957, il quale dichiara di intervenire nel presente
atto non in proprio, ma in nome per conto ed interesse della società che
rappresenta, di seguito denominata "Gestore";

Premesso che:

- il Comune di Tresignana ha l'obbligo di gestire, ai sensi dell'articolo 5, della
legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, il servizio
necroscopico e il servizio cimiteriale relativamente a n. 3 cimiteri presenti sul
territorio comunale di seguito indicato;

- il Comune di Tresignana ritiene il Gestore idoneo nel proseguire nella gestione di tale servizio, così come da deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 Del 29/11/2022 in cui si è dato indirizzo all'affidamento dei servizi cimiteriali "in house providing" alla società pubblica GECIM S.r.l. per il biennio 2023-2024;

- il Gestore risulta in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio *in house* così come illustrato nella relazione allegata (Allegato A)

- il Comune, attraverso gli organi statutari, partecipa alla determinazione degli indirizzi ed effettua il controllo del servizio oggetto del presente contratto, ritenendo estranee al proprio ruolo le attività e le funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione operativa del servizio attraverso la combinazione dei fattori produttivi;

- le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza del Gestore, quale società dotata di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa;

- per la definizione dei servizi affidati si rinvia a quanto stabilito dalla legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, di seguito denominato "Contratto".

Articolo 2 – Oggetto

1. Il Comune affida in esclusiva al Gestore, che accetta e si impegna a svolgere, la gestione e l'esercizio dei servizi pubblici cimiteriali e necroscopici, consistenti nell'esercizio di servizi ed operazioni cimiteriali,

nella manutenzione ordinaria, nella pulizia e nella custodia dei cimiteri e delle relative aree di pertinenza, oltre servizi affini, nel rispetto delle normative di settore vigenti e come previsto dal Piano operativo allegato al presente contratto del quale costituisce parte integrante .

2. In particolare, i predetti servizi e gestione comprendono:

- a) l'inumazione e la tumulazione di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri, la conservazione degli stessi in loculi o in qualsivoglia altra forma di sepoltura ammessa dalla normativa vigente e la dispersione delle ceneri;
- b) l'esumazione e la estumulazione ordinarie e straordinarie di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri, la loro traslazione interna e gestione;
- c) la pulizia cimiteriale nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali;
- d) il controllo degli accessi e della viabilità cimiteriali;
- e) la collaborazione con il Comune in ordine ai procedimenti funerari e, segnatamente l'assistenza al Comune nella predisposizione di tutte le pratiche relative ai servizi comunali in oggetto;
- f) la collaborazione con il Comune alla predisposizione del piano regolatore cimiteriale;
- g) la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti siti nei cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi in oggetto, ivi inclusi gli impianti, le reti fognarie, elettriche, idriche, il verde cimiteriale. Ai fini del presente contratto, per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi che servono a mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità.

3. Il Gestore può eseguire servizi aggiuntivi inerenti all'oggetto del contratto ma non espressamente previsti dal medesimo; gli stessi saranno eseguiti dal Gestore sulla base di modalità e corrispettivi da concordare tra le parti con appositi separati atti.

Articolo 3 – Durata.

1. Il presente contratto ha validità a decorrere dall' **01/01/2023** e sino al **31/12/2024**, ed è rinnovabile, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Le parti convengono di sottoporre a verifica annuale il presente contratto.

3. Sono comunque fatte salve diverse e/o sopravvenute disposizioni di legge in materia.

Articolo 4 - Principi fondamentali

1. L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'All.1 del D.P.C.M 27 gennaio 1994, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11 del D. lgs. n. 286/1999.

Articolo 5 – Obiettivi

1. Il Gestore nell'espletamento dei servizi si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
- b) miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;
- c) miglioramento e qualificazione delle aree cimiteriali;

d) chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

2. Tali obiettivi devono inquadrarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli stessi.

Articolo 6 - Forme di gestione

1. Il Gestore ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando il rispetto degli standard definiti nel Programma d'esercizio.

2. Il Gestore provvede alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e personale e, qualora ne riscontri la convenienza economica, mediante affidamenti a soggetti terzi o a strutture autonome dallo stesso costituite o partecipate. Il Gestore può altresì effettuare appalti per la manutenzione e/o costruzione di impianti, nonché per l'acquisizione di forniture e prestazioni relative al servizio sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. La cessione del presente contratto d'appalto è vietata. La cessione dei crediti è regolata dall'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 7 - Obblighi del Comune

1. In relazione all'affidamento del servizio il Comune concede al Gestore il diritto di sosta e/o posa sulle vie ed aree pubbliche delle attrezzature e degli impianti necessari per lo svolgimento del servizio restando il Gestore

esonerato dal pagamento delle tasse per l'occupazione dei relativi spazi, previa autorizzazione del Comune.

2. Il Comune, su richiesta del Gestore, quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilascia gli atti ed i documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi. In tal senso il Comune si impegna a sostenere e favorire l'attività del Gestore attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio, salvo il caso in cui tali pratiche vengano svolte direttamente da personale del Gestore.

3. Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a comunicare con congruo anticipo al Gestore le modifiche ai Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sui servizi oggetto del presente contratto.

4. Il Comune trasmette tempestivamente al Gestore i piani ed i programmi di sviluppo dei complessi cimiteriali, onde acquisire eventuali osservazioni e consentire la definizione tecnico-finanziaria degli investimenti e l'eventuale potenziamento o estensione dei servizi.

Articolo 8 - Obblighi del Gestore

1. Il Gestore si impegna ad erogare con continuità i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti nel Programma d'esercizio. I casi di interruzione, quando non regolamentati da normative di settore, devono essere giustificati, impegnandosi comunque il Gestore ad adottare misure volte a limitare il più possibile i disagi arrecati agli utenti.

2. Nell'espletamento dei servizi, il Gestore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Il Gestore, inoltre, si impegna a:

a) organizzare l'attività imprenditoriale;

b) rendicontare al Comune con cadenza annuale sull'andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di servizio concordati, al rispetto degli standard prestazionali convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo;

c) fornire al Comune i dati e le tutte le informazioni e le indicazioni utili e/o necessarie ai fini della pianificazione degli investimenti ad esso in carico, per la manutenzione straordinaria ovvero per l'adeguamento delle strutture e la costruzione di nuove sepolture;

d) fornire al Comune i dati e/o parametri fisici inerenti i servizi di cui al presente contratto oggetto di obbligatoria esposizione nel bilancio pluriennale del Comune, di questionari e inchieste dei competenti Ministeri, della Regione, della Provincia e di Organismi e Centri di ricerca;

e) fornire al Comune supporto negli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle normative inerenti le materie dei servizi oggetto del presente contratto, quali rendicontazione eventuali statistiche relative ai servizi cimiteriali, necessità di adeguamento procedure, pratiche e regolamenti a nuove normative;

f) mettere in disponibilità al Comune ogni dato e fattore che possa influire sugli eventuali corrispettivi dovuti dal Gestore e/o dal Comune per l'espletamento dei servizi di cui al presente Contratto in tempo utile per

consentirne il recepimento nei rispettivi bilanci di previsione dell'anno successivo, ovvero per l'adeguamento delle determinazioni tariffarie, nel rispetto delle disposizioni in materia;

g) assolvere alle richieste del Comune per quanto riguarda gli interventi i cui costi, anche al di fuori della programmazione concordata, risultino assunti a carico del bilancio comunale;

h) trasmettere semestralmente al Comune un rendiconto delle procedure avviate e concluse e degli introiti derivanti dall'attività amministrativa effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente contratto.

i) tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente Contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.

l) garantire la presenza presso la propria sede negli orari di ufficio ovvero la reperibilità telefonica di un addetto tutti i giorni dalle ore 08:30 alle 17:30, compreso il sabato per segnalazioni e guasti agli impianti, e dalle 08:30 alle 12:30 di tutte le domeniche e festivi principalmente per le imprese funebri per concordare il calendario dei servizi funebri.

4. Sono a carico del Gestore gli oneri di manutenzione ordinaria anche di proprietà comunali utili per la gestione del servizio, mentre la manutenzione straordinaria compete al Comune proprietario.

5. L'estensione e/o la modificazione nell'erogazione dei servizi sul territorio comunale, con riferimento ai contenuti del Programma d'esercizio, sono realizzate alle condizioni e con i criteri di cui al presente Contratto ed ai Regolamenti comunali vigenti.

6. Il Gestore si impegna a mantenere i beni e gli impianti in condizioni di piena efficienza in modo da garantire agli utenti ed ai cittadini la regolarità del servizio.

7. Il Gestore è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio e pertanto mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento

1. In considerazione dei servizi affidati, degli obblighi e doveri delle parti e delle prestazioni che il Gestore deve eseguire in conformità del presente contratto, il Comune resta titolare della approvazione delle tariffe.

2. Le proposte di variazione di quanto stabilito al comma precedente, ovvero incrementi di costo non dipendenti dalla volontà del Gestore o legati a miglioramenti qualitativi e/o quantitativi del servizio, verranno sottoposti all'amministrazione comunale.

3. Sono a carico del Gestore, quale soggetto imprenditoriale tenuto a provvedere al relativo pagamento direttamente ai soggetti competenti, tutte le imposte, i tributi e le tasse previsti dall'ordinamento giuridico tributario.

4. Il Comune, per l'assolvimento dell'incarico descritto all'art. 2, del presente contratto, verserà annualmente al Gestore un corrispettivo, pari ad €55.049,63 oltre IVA per l'anno 2023. Tale importo è oggetto di rideterminazione con cadenza annuale sulla base del Piano Operativo e Gestionale che il gestore dovrà presentare entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello di richiesta di modifica del corrispettivo la cui entità, in ogni caso, non deve pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario della Società.

5. Il pagamento verrà effettuato a seguito emissione di fatture da parte del Gestore al 31 luglio e al 31 dicembre di ogni anno, da pagarsi entro 30 giorni da data fattura fine mese.

6. Le proposte di variazioni di quanto stabilito al comma precedente, ovvero incrementi di costo non dipendenti dalla volontà del Gestore o legati a miglioramenti qualitativi e/o quantitativi del servizio verranno sottoposti preventivamente all'Amministrazione Comunale assieme al Piano Operativo e Gestionale.

Articolo 10 - Interruzione nell'erogazione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge, su disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In ogni caso, l'erogazione dei servizi deve essere ripristinata al più presto.

2. In ogni altro caso, il Comune può sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, senza necessità di ulteriori atti di diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.

3. Il Gestore garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili, secondo quanto stabilito dalla legge 12/06/1990, n. 146, art. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi regolamenti del Gestore.

4. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere dal Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, su sua specifica autorizzazione, o al Comune formalmente

comunicati, quest'ultimo si impegna ad informare tempestivamente il Gestore tempestivamente per i provvedimenti e le misure di competenza.

5. Il Gestore presenta al Comune, entro il mese di febbraio di ogni anno, una valutazione consuntiva di dettaglio degli eventuali oneri e danni derivanti dal verificarsi degli eventi di cui al comma 4, relativa all'anno precedente.

6. Il verificarsi di danni a seguito di eventi, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, e altri comunque non prevedibili dalle parti con l'applicazione della normale diligenza non comportano modificazione del corrispettivo contrattuale.

7. Le riduzioni o sospensioni di servizio di cui al presente articolo sono preventivamente comunicate dal Gestore al Comune, anche a mezzo fax e, ove possibile, all'utenza nei modi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti per consentire l'adozione di tutti gli interventi che si rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente onerosa o impossibile, il Gestore deve comunque informare tempestivamente il Comune.

Articolo 11 – Rapporti fra il Gestore e gli utenti

1. I rapporti fra Gestore e utenti e le condizioni generali di erogazione dei servizi sono disciplinati dalle vigenti specifiche normative in materia, dai Regolamenti comunali e dalla Carta dei Servizi adottata dal Gestore nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del D.P.C.M. 27/01/94, che disciplina in dettaglio i principi fondamentali a tutela dell'utente, le modalità di fruizione del servizio, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario agli utenti per mancato rispetto degli standard.

2. Al Comune quando agisce in qualità di utente del Gestore, verranno applicate le stesse condizioni normative previste per l'utenza in genere.

Articolo 12 - Definizione del sistema di monitoraggio del contratto

1. Il Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.

2. Tale monitoraggio riguarda:

- la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti,
- il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.

3. La natura e la tipologia dei dati da fornire al Comune, da parte del Gestore, in ordine agli standard di qualità e quantità di cui al punto precedente, sono quelli indicati nel Programma di esercizio.

Articolo 13 – Penali

1. Nel caso in cui si verifichi un espletamento dei servizi non corretto secondo gli impegni disciplinati dal presente contratto, per colpa attribuibile al Gestore, o gravi e reiterate infrazioni, da parte di questi, alle vigenti norme di legge, il Comune notificherà al Gestore una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità e rimediare alle infrazioni commesse.

2. Qualunque ritardo del Gestore nell'adempimento dei propri obblighi scaturenti dal presente Contratto comporterà l'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

3. La violazione da parte del Gestore di una qualunque delle disposizioni contenute nel Contratto comporterà l'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni inadempimento.

4. L'applicazione delle penali avviene previo contraddittorio tra le parti da effettuarsi in forma scritta

Articolo 14 – Risoluzione del contratto e recesso

1. In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal Contratto è facoltà del Comune disporre la decadenza del Gestore dall'incarico. Qualora le gravi e persistenti violazioni degli obblighi da parte del Gestore riguardino esclusivamente specifici settori del Contratto, idonei ad essere scorporati dalle altre attività e a venire gestiti autonomamente, il Comune ha la facoltà di disporre, in luogo della decadenza, la revoca parziale dell'affidamento.

2. In caso di risoluzione del contratto, il Gestore ha il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione. Il Gestore deve inoltre garantire l'espletamento dei servizi fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri, fermo restando il riconoscimento da parte del Comune del corrispettivo stabilito e di eventuali maggiori oneri sostenuti dal Gestore per inadempienze del Comune stesso.

3. Alle medesime condizioni di cui al precedente comma il Comune può recedere dal presente contratto, revocando l'affidamento dei servizi prima della scadenza prevista, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico nella gestione del servizio ovvero in relazione ad intervenute disposizioni legislative.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. Il Gestore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, l'informativa di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativa al trattamento dei dati personali concernenti la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in virtù della citata normativa.

2. Le Parti riconoscono che i dati personali relativi al Gestore e, in particolare, ai suoi dipendenti e collaboratori, dei quali egli è titolare, saranno trattati dal Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento e in relazione alle attività oggetto del presente contratto, per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto dell'informativa resa ai sensi del comma precedente. Il Gestore si impegna a portare l'informativa prevista dal presente articolo a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 679/2016 e dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con separato documento, sottoscritto contestualmente alla stipulazione del presente contratto, il Gestore sarà designato dal Comune responsabile del trattamento dei dati personali, limitatamente a quei trattamenti che, in esecuzione del presente contratto, svolge in nome e per conto dello stesso.

Articolo 16 – Riservatezza

1. Il Gestore, nonché i suoi dipendenti e collaboratori hanno l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i documenti, i dati e le informazioni di cui siano venuto a conoscenza nell'esecuzione dello stesso, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Comune.

Articolo 17 - Spese contrattuali

1. È a carico del Gestore l'imposta di bollo sul presente contratto, redatto mediante scrittura privata non autenticata, nella misura di € 16,00 (euro sedici/00) per ogni foglio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,

Tariffa, Parte I, Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il presente contratto è da registrarsi in caso d'uso a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 18 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto, dovranno essere date per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

2. A tal fine le Parti dichiarano che i propri recapiti sono i seguenti:

Comune:

Comune di Tresignana

P.zza Italia, 32, loc. Tresigallo – 44039, Tresignana (FE)

P.E.C.: comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it

Gestore:

GECIM s.r.l.

Via Roma, 38, 44034, Copparo (FE)

P.E.C.: gecim@legalmail.it

Articolo 19 – Foro competente e clausole finali

1. Qualora tra il Comune e il Gestore sorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle sanzioni di cui all'art. 14 o alla revoca dell'incarico di cui all'art. 15, ciascuna parte può, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra parte l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto.

2. Le Parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta alla esclusiva competenza del Foro di Ferrara. È escluso il ricorso ad arbitrato.

3. Nessuna prestazione deve essere comunque sospesa in pendenza del procedimento.

4. Per tutto quanto non stabilito dalle parti nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 20 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se materialmente non allegati, i seguenti documenti, così come approvati dall'organo competente:

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21);

– Piano operativo;

– Regolamento comunale di polizia mortuaria.

2. Nel corso della gestione tali documenti possono essere di comune accordo aggiornati e modificati senza che ciò comporti necessità di modifica del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile, con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare espressamente i seguenti articoli: articolo 2 (Oggetto); articolo 6 (Forme di gestione); articolo 8 (Obblighi del Gestore);

articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); articolo 10 (Interruzione nell'erogazione dei servizi); articolo 13 (Penali); articolo 14 (Risoluzione del contratto e recesso); articolo 15 (Trattamento dei dati personali); articolo 16 (Riservatezza); articolo 17 (Spese contrattuali); articolo 18 (Foro competente e clausole finali); articolo 20 (Allegati).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

GECIM s.r.l.: dott. Turra Giacomo

Comune di Tresignana: arch. Odorizzi Marco